


COPIA



COMUNE DI TENNO

PROVINCIA DI TRENTO

Verbale di deliberazione n. 17 del Consiglio comunale

OGGETTO: TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2014

L'anno **DUEMILAQUATTORDICI**, addì **VENTI** del mese di **MAGGIO** alle ore **19:30** nella sala consiliare, a seguito di convocazione disposta con avviso ai Consiglieri, si è riunito in seduta pubblica il Consiglio comunale

Componente	P.	A.G.	A.I.	Componente	P.	A.G.	A.I.
REMA CARLO MICHELE	X			FENNER MARIO	X		
MAROCCHI GIULIANO	X			GIORDANI FABRIZIO	X		
STANGA IVO	X			MAFFEI CLAUDIO	X		
TAROLLI ANDREA	X			MAROCCHI ERINO	X		
BENINI LAURA	X			PASINI EVELINA		X	
BENINI VIRGINIO	X			STOPPINI GIORGIO	X		
CAZZOLLI VIVIANA	X			ZUMIANI GIUSEPPE		X	
FACCIO EMILIANO	X						

Assiste il Segretario Comunale **dott.ssa Marilena Boschetti**.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor **dott. Carlo Michele Remia**, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto indicato.

OGGETTO: TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2014.

Sentita la relazione del Sindaco e preso atto dei chiarimenti forniti dal direttore di GestEL Alberto Bonisoli, invitato ad illustrare le modifiche normative intervenute, in particolare per quanto riguarda il tributo sui servizi indivisibili – TASI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- la Legge 27.12.2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC si compone:

- dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore dell'immobile.

La disciplina della nuova TASI è contenuta nell'art. 1, commi da 669 a 679 e da 681 a 691 della Legge di Stabilità 2014; in particolare il comma 683 prevede che spetta al Consiglio comunale approvare le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili e relativi costi, individuati analiticamente nell'apposito regolamento del tributo, alla cui copertura è finalizzato il tributo stesso e possono essere differenziate in ragione del settore di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

Sulla base di tale disciplina e del regolamento comunale per l'Imposta Unica Comunale, con deliberazione consiliare n. 3 del 20.02.2014 sono state determinate, ai fini della TASI, le aliquote, le detrazioni e l'indicatore ICEF per l'anno 2014.

Preso atto che con D.L. n. 16 del 6 marzo 2014, convertito nella legge n. 68 del 2 maggio 2014, sono state apportate modifiche e integrazioni alla legge n. 147/2013 e in particolare alla disciplina della componente TASI.

Evidenziato che analogamente l'art. 4 della L.P. n. 1 del 22.04.2014 ha introdotto, fra l'altro, l'art. 21bis alla L.P. 15.11.1993, n. 36, con il quale vengono stabilite disposizioni in materia di Imposta Unica comunale (IUC) per l'anno 2014, in particolare, per quanto concerne la TASI, una disciplina integrativa a quella statale.

Precisato che la citata normativa provinciale di disciplina della TASI ha introdotto, per l'anno 2014, delle specifiche esenzioni del tributo riguardanti:

- a) gli immobili, autonomamente accatastati o per i quali c'è l'obbligo di autonomo accatastamento e le aree fabbricabili, posseduti dalla Provincia e dai suoi enti strumentali indicati nell'art. 33, comma 1, lettere a) e b), della legge provinciale n. 3 del 2006, dallo Stato, dalla Regione Trentino - Alto Adige/Südtirol, dai comuni, dalle comunità e dai loro enti pubblici strumentali;
- b) gli immobili individuati dall'art. 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), anche se non direttamente utilizzati dai soggetti previsti dall'art. 73, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del

1986, se questi immobili sono oggetto di contratto di comodato registrato in favore dei soggetti previsti dall'art. 73, comma 1, lettera c), e dall'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e sono utilizzati nel rispetto dell'art. 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992;

- c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008 (Definizione di alloggio sociale ai fini dell'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea);
- d) gli immobili, autonomamente accatastati o per i quali sussiste l'obbligo di autonomo accatastamento, destinati allo svolgimento di attività di tipo produttivo e imprenditoriale rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), ad eccezione:
 - 1) degli immobili iscritti al catasto urbano come rurali in base alla normativa catastale; al totale dell'imposta lorda, calcolata per ogni singolo comune, dovuta dal soggetto passivo per la fattispecie di cui al presente numero si applica una detrazione di imposta in misura fissa pari ad euro 300;
 - 2) degli immobili iscritti al catasto urbano nelle categorie C 1 e D 5 e destinati alle attività di assicurazioni, banche, istituti di credito e attività assimilate;
 - 3) dei fabbricati iscritti al catasto urbano in categoria A 10;
 - 4) dei fabbricati destinati alle attività di produzione, trasformazione e distribuzione dell'energia elettrica.

In relazione a quanto previsto dal comma 681 dell'art. 1 della legge 147/2013, il regolamento comunale dell'imposta unica comunale ha previsto che la percentuale del tributo TASI a carico dell'occupante sia pari al 10%.

Su questo specifico tema la disciplina provinciale ha esentato dall'applicazione della percentuale TASI da essi dovuta, ai sensi del comma 681 dell'art. 1 della Legge 147/2013, gli occupanti dell'immobile, prevedendo altresì che il titolare del diritto reale sull'unità immobiliare è tenuto al pagamento della TASI nella misura pari al 90 per cento della stessa.

Inoltre la disciplina provinciale, con riferimento alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale, anche appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, ha stabilito, sempre per l'anno 2014, che l'aliquota massima è fissata nella misura dell'**1 per mille** e che dall'imposta si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, un importo pari ad euro **50,00**; è pure facoltà del Comune ridurre l'aliquota fino a zero e aumentare la detrazione fino alla piena concorrenza del tributo dovuto.

La disciplina provinciale ha dato altresì facoltà ai Comuni di assimilare, ai fini dell'applicazione della TASI, i fabbricati per i quali la disciplina dell'IMU prevede l'assimilazione ad abitazione principale. Questo comune ha esercitato tale facoltà inserendo per la TASI le medesime assimilazioni previste per tale imposta.

Preso atto che il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per l'anno 2014 sottoscritto in data 7 marzo 2014 tra la Provincia Autonoma di Trento e il Consiglio delle Autonomie, oltre a prevedere quanto poi recepito con la citata legge provinciale per quanto attiene le esenzioni di determinate categorie di immobili e l'aliquota massima per le abitazioni principali all'1 per mille con una detrazione minima di 50,00 euro, ha anche previsto di limitare l'aliquota massima della TASI applicabile agli altri immobili all'1,5 per mille. A fronte del rispetto di tale limite, la Provincia si è impegnata a istituire un Fondo di compensazione di 5 milioni di Euro da utilizzare per assegnazioni integrative ai Comuni in modo che possano recuperare interamente, con la TASI, il vecchio gettito che precedentemente era garantito dall'IMU sull'abitazione principale (integrata con la compensazione gettito ITEA), somma che nel 2013 è stata assegnata ai Comuni dalla Provincia, per conto dello Stato, mediante i trasferimenti in materia di Finanza locale.

Precisato che la proposta che viene sottoposta all'approvazione di questo Consiglio comunale prevede un'aliquota dell'**1 per mille** per le **abitazioni principali** con la detrazione

di 50,00 euro fino alla concorrenza del tributo dovuto e un'aliquota dell'**1,5 per mille** per le altre categorie di immobili, eliminando inoltre le agevolazioni che erano state introdotte con la precedente delibera, in particolare quelle legate al coefficiente ICEF familiare.

Sottolineato che con tale manovra si prevede di ottenere un gettito nel 2014 pari ad euro **78.000,00**, tenuto conto anche degli importi minimi non esigibili e di una percentuale di mancate riscossioni.

Ricordato che il regolamento comunale di disciplina della IUC al capitolo riguardante la TASI, in coerenza con il dettato normativo, prevede che il Consiglio comunale, può deliberare in materia di aliquote e detrazioni entro la data di approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento, o negli altri termini previsti dall'art. 9 bis della L.P. 15.11.1993, n. 36 e s.m.

Precisato che l'art. 9 bis della L.P. n. 36/1993, come modificato dall'art. 4 della LP 22.04.2014 n. 1, prevede, fra l'altro, che gli enti locali possono adottare provvedimenti in materia tributaria e tariffaria anche dopo l'adozione del bilancio e comunque non oltre il termine fissato dallo Stato per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, limitatamente alle materie sulle quali sono intervenute modificazioni da parte della legge finanziaria dello Stato per l'anno di riferimento o da altri provvedimenti normativi dello Stato o della Provincia e che a seguito di tali provvedimenti gli enti locali adottano le conseguenti variazioni al bilancio di previsione.

Dato atto, che nel caso specifico, i termini di approvazione del bilancio 2014 fissato dallo Stato per gli enti locali è il prossimo 31 luglio 2014, mentre a livello provinciale il termine di approvazione dei bilanci di previsione dei comuni per l'anno 2014, è stato fissato dal Protocollo d'intesa in materia di Finanza Locale per l'anno 2014, sottoscritto, tra la Provincia Autonoma di Trento e il Consiglio delle Autonomie Locali, al 31 maggio 2014. Inoltre, successivamente all'adozione del bilancio di previsione di questo comune avvenuta il 20 febbraio 2014, sia lo Stato, con il D.L. 6 marzo 2014 n. 16, che la Provincia, con la legge 22 aprile 2014 n. 1, hanno introdotto modifiche sostanziali alla disciplina della TASI.

Verificato che il gettito TASI preventivato per l'anno 2014, sulla base di quanto sopra esposto in materia di aliquote, detrazioni unitamente alle esenzioni e riduzioni previste dal regolamento comunale, risulta compatibile con le previsioni del bilancio 2014 e nel limite dei costi dei servizi indivisibili individuati analiticamente nell'apposito allegato del regolamento stesso, per i quali si preventiva un grado di copertura pari al **43,80%**.

Visti:

- la Legge n. 147 dd. 27.12./2013 (legge di stabilità per l'anno 2014), e in particolare i commi dal 639 al 705, con la quale è stata istituita l'imposta comunale unica (IUC);
- il D.L. n. 16 del 6 marzo 2014, convertito con modificazioni nella legge n. 68 del 2 maggio 2014;
- la L.P. 22.04.2014 n. 1 e in particolare le disposizioni introdotte in materia di Imposta Unica Comunale per l'anno 2014;
- il protocollo d'intesa di data 7 marzo 2014 in materia di Finanza Locale per l'anno 2014;
- la propria precedente deliberazione n. 3 del 20.02.2014 di approvazione delle aliquote Tasi per l'anno 2014;
- il Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), aggiornato con modifiche, approvato dal consiglio comunale con deliberazione n. 16 di data 20.05.2014 e in particolare il capitolo inerente la TASI.

Visti altresì:

- il D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L - Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino Alto – Adige;

- il D.P.G.R. 28.5.1999 n. 4/L, modificato dal D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 4/L - Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione autonoma Trentino Alto – Adige.

Rilevata inoltre l'opportunità di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, al fine di poter pubblicare sul Portale del federalismo fiscale, e quindi rendere efficace il provvedimento, entro i termini previsti dal comma 688 della Legge 147/2013.

Accertato che sulla proposta di deliberazione in oggetto sono stati apposti il parere di regolarità tecnico-amministrativa e il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 81 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, che vengono inseriti in calce alla presente deliberazione di cui formano parte integrante.

Con votazione espressa per alzata di mano e con voti favorevoli 13, contrari 0, astenuti 0, su n. 13 Consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese per alzata di mano.

D E L I B E R A

1. di determinare, per quanto meglio specificato in premessa, tenuto conto della legge 27.12.2013 n. 147 e s.m. e di quanto previsto dall'art. 21 bis della L.P. 15.11.1993 n. 36, introdotto dalla L.P. 22.04.2014 n. 1, e dei contenuti del Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per l'anno 2014, le seguenti aliquote e detrazioni ai fini dell'applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per l'anno d'imposta 2014:
 - a) l'aliquota dell'**1 per mille**, per le abitazioni principali e relative pertinenze come definite ai sensi dell'IMU, con detrazione pari ad euro 50,00 fino a concorrenza di quanto dovuto;
 - b) l'aliquota dell'**1 per mille** per i fabbricati iscritti al catasto urbano come rurali in base alla normativa catastale, con la detrazione, prevista dall'art. 21 bis della legge provinciale 15 novembre 1993 n. 36, pari ad euro 300,00;
 - c) l'aliquota dell'**1,5 per mille** per tutti gli altri fabbricati, non contemplati nelle lettere precedenti e che non sono oggetto di esenzione ai sensi della normativa vigente;
 - d) l'aliquota dell'**1,5 per mille** per le aree fabbricabili;
2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 4, della L.P. 22.04.2014 n. 1, per l'anno 2014 in Provincia di Trento sono esenti dall'imposta unica comunale, relativamente alla componente TASI:
 - a) gli immobili autonomamente accatastati o per i quali c'è l'obbligo di autonomo accatastamento e le aree fabbricabili, posseduti dalla Provincia e dai suoi enti strumentali indicati nell'art. 33, comma 1, lettere a) e b), della L.P. n. 3 del 2006, dallo Stato, dalla Regione Trentino - Alto Adige/Südtirol, dai comuni, dalle comunità e dai loro enti pubblici strumentali;
 - b) gli immobili individuati dall'art. 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30.12.1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23.10.1992, n. 421), anche se non direttamente utilizzati dai soggetti previsti dall'art. 73, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 se questi immobili sono oggetto di contratto di comodato registrato in favore dei soggetti previsti dall'art. 73, comma 1, lettera c), e dall'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e sono utilizzati nel rispetto dell'art. 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992;
 - c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22.04.2008 (Definizione di alloggio sociale ai fini

dell'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli artt. 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea);

- d) gli immobili, autonomamente accatastati o per i quali sussiste l'obbligo di autonomo accatastamento, destinati allo svolgimento di attività di tipo produttivo e imprenditoriale rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto disciplinata dal D.P.R. n. 633/1972, ad eccezione:
- 1) degli immobili iscritti al catasto urbano come rurali in base alla normativa catastale; al totale dell'imposta lorda, calcolata per ogni singolo comune, dovuta dal soggetto passivo per la fattispecie di cui al presente numero si applica una detrazione di imposta in misura fissa pari ad euro 300,00;
 - 2) degli immobili iscritti al catasto urbano nelle categorie C 1 e D 5 e destinati alle attività di assicurazioni, banche, istituti di credito e attività assimilate;
 - 3) dei fabbricati iscritti al catasto urbano in categoria A 10;
 - 4) dei fabbricati destinati alle attività di produzione, trasformazione e distribuzione dell'energia elettrica;
3. di dare atto che, ai sensi dell'art. 4, della L.P. 22.04.2014, n.1, per l'anno 2014 in Provincia di Trento, sono esentati dall'applicazione della percentuale TASI da essi dovuta ai sensi dell'art. 1, comma 681, della legge 27.12.2013, n. 147, gli occupanti dell'immobile. In tal caso il titolare del diritto reale sull'unità immobiliare è tenuto al pagamento della TASI in misura pari al 90 per cento della stessa;
4. di revocare la propria precedente deliberazione n. 3 del 20.02.2014;
5. di dare atto che è rispettato il vincolo normativo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU non deve superare il 10,6 per mille;
6. di dare atto che le aliquote e le detrazioni stabilite ai commi precedenti, decorrono dal 1° gennaio 2014 e le stesse, in mancanza di ulteriori provvedimenti deliberativi, si intendono prorogate di anno in anno ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006 n. 296;
7. di dare atto che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina del tributo si rimanda alle norme di legge ed al Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC);
8. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, secondo quanto stabilito dal comma 13 bis dell'art. 13 del DL. 06.12.2011 n. 201 e dal comma 688 della L. n.147/2013;
9. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.P. 30.11.1992 n. 23 e s.m., che avverso il presente provvedimento è ammessa opposizione da parte di ogni cittadino e durante il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 oppure, in alternativa, ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 13 e 29 del D.lgs. 2 luglio 2010 n. 104, da parte di chi vi abbia interesse.

Con separata votazione espressa per alzata di mano, in conformità all'art. 57, comma 2, del vigente Regolamento del Consiglio Comunale e con voti favorevoli n. 13, contrari 0, astenuti 0, su n. 13 Consiglieri presenti e votanti, si dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 79, comma 4, del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to dott. Carlo Michele Remia

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Marilena Boschetti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 79 D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L)

Copia del presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale per 10 giorni consecutivi

dal **22.05.2014** al **01.06.2014**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Marilena Boschetti

ESECUTIVITA'

- deliberazione divenuta esecutiva a pubblicazione avvenuta il _____ ai sensi dell'art. 79, comma 3, del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L.
- deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 79, comma 4, del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L.

Tenno, lì **20 maggio 2014**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Marilena Boschetti

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Tenno, lì **22 maggio 2014**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Marilena Boschetti
